

# MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVIDENZA MILITARE E DELLA LEVA

Indirizzo Postale: Viale dell'Esercito 186 - 00143 Roma

Posta Elettronica: [previmil@previmil.difesa.it](mailto:previmil@previmil.difesa.it)

Posta Elettronica Certificata: [previmil@postacert.difesa.it](mailto:previmil@postacert.difesa.it)

Allegati: //; Annessi: //.

**OGGETTO:** Rideterminazione della pensione al termine del periodo di ausiliaria nel sistema contributivo. Modalità applicative dell'articolo 1864 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

A **ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO "A"**

^^^^^^^^^^

**Seguito:** M\_D GPREV REG2021 0063412 del 4 agosto 2021

^^^^^^^^^^

## 1. Premessa

Con il foglio a seguito sono state impartite prime disposizioni affinché, a partire dall'anno 2021, si proceda al versamento dei contributi sul trattamento di ausiliaria ivi compresa la quota del 24,20% a carico dell'Amministrazione anche sull'*assegno di ausiliaria*, oltreché sull'*indennità di ausiliaria* come già da tempo osservato.

Con la presente circolare si forniscono le precisazioni tecnico-contabili finalizzate a disciplinare i concreti effetti che tali versamenti determinano sul trattamento pensionistico, in sede di riliquidazione di fine ausiliaria di cui all'articolo 1864, 2° periodo, del Codice dell'ordinamento militare.

Come noto, la disposizione in parola stabilisce che per il personale, il cui trattamento pensionistico è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo, al termine del periodo di permanenza in posizione ausiliaria, il trattamento pensionistico viene rideterminato applicando il coefficiente di trasformazione corrispondente all'età di cessazione dall'ausiliaria.

Il riconoscimento del beneficio in discorso si realizza dunque al termine del periodo di ausiliaria, talché lo stesso sarà applicato in sede di determinazione del trattamento pensionistico definitivo a cura di questa Direzione Generale, nonché da parte di quei Centri all'uopo facoltizzati alla definizione del trattamento ordinario di quiescenza in regime di decentramento (C.N.A. Esercito e C.N.A. Carabinieri).

./.

Ciò non di meno, il beneficio potrà essere conteggiato, sul trattamento pensionistico provvisorio, all'atto del trasferimento della relativa partita pensionistica alla competente sede INPS, nelle more dell'emanazione del suddetto provvedimento definitivo.

## **2. Destinatari**

La disposizione in parola trova applicazione nei confronti dei soggetti immessi nel sistema contributivo, per effetto dell'articolo 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che, pertanto, alla data del 31 dicembre 1995, risultano provvisti di un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni.

Parimenti, risultano destinatari dell'istituto in parola coloro che, pur avendo conservato, in prima fase, il sistema retributivo, in quanto titolari di un'anzianità utile pari o superiore a 18 anni al 31 dicembre 1995 (*vds.* articolo 1, comma 13, della stessa legge n. 335/95), siano divenuti, a far data dal 1° gennaio 2012, destinatari del sistema contributivo "pro-rata", a mente dell'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Nei confronti di questi ultimi soggetti il ricalcolo *ex* articolo 1864 del C.O.M. avverrà sempreché gli stessi:

- non abbiano raggiunto, al 31 dicembre 2011, la massima anzianità contributiva corrispondente all'aliquota di rendimento dell'80% di cui all'articolo 54, comma 7, del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092;
- all'esito del doppio calcolo previsto dall'articolo 1, comma 707, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (*cf.* circolare INPS n. 74 del 10 aprile 2015), risultino destinatari del trattamento pensionistico comprensivo della quota contributiva (cd. quota "C") a cui potrà dunque accedere l'ulteriore accantonamento contributivo al termine dell'ausiliaria.

Diversamente, in carenza di tali condizioni, deve ritenersi assorbente il ricalcolo di fine ausiliaria, prevalentemente fondato sulla componente retributiva di cui all'articolo 1871 del C.O.M.

## **3. Criteri di calcolo**

Ai fini della determinazione del montante contributivo individuale accantonato durante il periodo di ausiliaria, sarà applicato alla base imponibile (pro CTPS) di ciascun anno solare di riferimento, quale risulta dalla denuncia contributiva analitica (D.M.A.), la prevista aliquota di computo del 33%.

La contribuzione così ottenuta sarà rivalutata, congiuntamente al montante contributivo già maturato in servizio, al 31 dicembre di ciascun anno, ivi esclusa la contribuzione dell'anno

stesso, sulla scorta del tasso di capitalizzazione conseguente all'incremento del prodotto interno lordo.

Il montante contributivo relativo al periodo di ausiliaria, unitamente a quello accantonato all'atto della cessazione dal servizio permanente, sarà valorizzato con il coefficiente di trasformazione relativo all'età anagrafica posseduta al termine dell'ausiliaria ed avendo riguardo ai valori desumibili dalla coeva tabella di revisione periodica di detti coefficienti, come risultano definiti al termine del periodo di ausiliaria, per effetto degli appositi decreti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato.

Nello stesso montante confluirà anche l'eventuale contribuzione conseguente agli emolumenti residuali percepiti in ipotesi di richiamo in servizio senza assegni.

La nuova quota "C" così ottenuta sostituirà quella conteggiata all'atto del collocamento in ausiliaria ed andrà a sommarsi alle eventuali quote retributive del trattamento pensionistico ("A"–"B") rideterminate al termine del periodo di ausiliaria ai sensi dell'articolo 1871 del C.O.M.

Il risultato complessivo costituirà la base di riferimento per l'applicazione del decimo aggiuntivo a titolo di trattamento pensionistico privilegiato, ove di spettanza.

#### **4. Modalità procedurali**

I Centri pensionistici, d'intesa con il C.U.S.I. renderanno disponibili alla scrivente, anche mediante comuni piattaforme informatiche dell'A.D., le informazioni relative all'imponibile contributivo già oggetto di denuncia mensile analitica.

Sulla scorta di tali elementi imponibili Previmil provvederà a liquidare il trattamento pensionistico definitivo.

In tale ottica, si rende necessario il perfetto allineamento del trattamento pensionistico provvisorio con le effettive spettanze dovute a ciascun amministrato, ribadendosi quanto già esplicitato con la circolare n. M\_D GPREV REG2019 0046202 del 12 aprile 2019 circa la scrupolosa attenzione in merito alla completezza dei dati da adottare nelle liquidazioni pensionistiche provvisorie.

Ciò al fine di assicurare certezza dell'imponibile contributivo via via accantonato e che costituirà il presupposto della liquidazione definitiva di cui trattasi evitando, in pari tempo, l'insorgenza di indebito pensionistico in sede di esecuzione del decreto definitivo di pensione da parte dell'INPS, con la necessità di dare peraltro corso a complessi aggiustamenti contributivi.

#### **4.1. Conguagli**

Qualora, dopo il trasferimento all'INPS della partita pensionistica provvisoria, dovessero sopravvenire miglioramenti economici per provvedimenti di concertazione o di carattere generale che abbiano effetti retroattivi sia sulla rideterminazione dell'assegno di ausiliaria che sull'indennità di ausiliaria i Centri pensionistici procederanno alle conseguenti operazioni di conguaglio, mediante corresponsione fuori ruolo dei relativi arretrati con i conseguenti adempimenti fiscali.

Parimenti, nei confronti dell'INPS occorrerà provvedere:

- al reinvio delle D.M.A. di riallineamento dei trattamenti pensionistici recanti i nuovi imponibili in tal guisa ricalcolati, rendendo l'informazione disponibile alla scrivente;
- al versamento del relativo gettito contributivo;
- alla comunicazione alla sede di pertinenza di quanto ulteriormente corrisposto, affinché sia fornita la completa situazione degli acconti di pensione provvisoria erogati, in vista della sistemazione conclusiva della posizione pensionistica dell'interessato una volta ricevuto il decreto di pensione definitiva.

#### **5. Riesame dei provvedimenti definitivi emessi**

Al personale per il quale risulti già emesso il decreto di pensione definitiva e sia comunque destinatario delle disposizioni della presente circolare, si procederà alla ricostituzione del trattamento pensionistico, mediante emissione di un nuovo decreto con il riconoscimento delle differenze sui ratei arretrati dovuti a seguito della riliquidazione di cui trattasi compresi gli interessi legali e/o la rivalutazione monetaria, nei limiti della prescrizione quinquennale da calcolarsi a ritroso dalla data della presente circolare, fermi restando gli effetti di eventuali atti interruttivi anteriori.

#### **6. Disposizioni finali**

Corre l'obbligo di richiamare, da ultimo, le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro del Tesoro dell' 11 aprile 1987 attuativo dell' articolo 7, comma 2, del D.P.R. 19 aprile 1986, n. 138, il quale stabilisce che la corresponsione dei trattamenti di ausiliaria siano effettuati dalle Amministrazioni militari fino alla data di cessazione delle condizioni o di compimento, da parte dei titolari, del periodo di permanenza in tale posizione.

Con ciò introducendo una deroga al principio generale secondo cui i trattamenti pensionistici dei dipendenti dello Stato siano ordinariamente da erogarsi a cura delle Direzioni provinciali del Tesoro, ora Direzioni/Filiali dell'INPS.

Va da sé che, in quanto eccezione al principio generale, il trattamento pensionistico provvisorio di ausiliaria dovrà limitarsi allo specifico lasso temporale dianzi descritto, allo spirare del quale i Centri pensionistici procederanno, con immediatezza, al trasferimento della partita pensionistica alla competente sede INPS.

Qualora il trattamento provvisorio dovesse eccezionalmente protrarsi per cause non preventivabili (decesso, sopravvenuta inidoneità all'ausiliaria, ecc.) e comunque per un periodo non superiore a tre mesi, si dovrà disporre, in tale frangente, l'azzeramento della ritenuta in c/CTPS di cui all'articolo 1874 del C.O.M. e, per l'effetto, nessuna contribuzione a carico dell'A.D. dovrà essere versata in detto periodo.

Non dovrà in ogni caso operarsi alcuna restituzione contributiva nei confronti dell'amministrato il quale potrà conseguire il ristoro in sede di esecuzione dei conguagli, a seguito dell'emissione del decreto di pensione definitiva.

Le presenti disposizioni operative saranno pubblicate sul sito istituzionale di questa Direzione Generale.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
Dott.ssa Antonella ISOLA